

## **L.R. 23-1-1989 n. 10**

Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.  
Pubblicata nel B.U. Toscana 2 febbraio 1989, n. 8.

### **Art. 2**

#### *Funzioni delegate alle province.*

1. Sono delegate alle province, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

- a) miglioramenti fondiari, relativamente agli impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, associati e cooperativi e alle stalle sociali;
- b) commissione provinciale per le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;
- c) ricomposizione e riordinamento fondiario;
- d) calamità naturali e avversità atmosferiche;
- e) miglioramento genetico degli animali, manifestazioni zootecniche, interventi diretti alla salvaguardia di razze autoctone minacciate di estinzione;
- f) [istruttoria sulle domande relative alla disciplina dei vini da tavola ad indicazione geografica, e dei vini D.O.C. o D.O.C.G. nonché sulle richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti] (1);
- g) tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli e concessione dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;
- h) commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali (2);
- i) (3);
- l) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria di cui all'art. 23 del d.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255 successive modificazioni ed integrazioni;
- m) approntamento ed approvazione della Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore (4);
- n) [sistemazione idraulico-forestali, sistemazione dei bacini montani, rimboschimento, miglioramenti boschi degradati, vivai forestali, opere forestali per la difesa delle coste] (5);
- o) usi civici, limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

p) [istruttoria delle domande di elettrificazione rurale] (6);

q) caccia e pesca di cui alla l.r. n. 17 del 1980 e alla l.r. n. 25 del 1984;

r) progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, salve le competenze attribuite ai concorsi di bonifica ai sensi della normativa vigente; vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

s) commissioni o comitati relativi alle funzioni delegate previste dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere n) e r) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

-----

(1) Lettera abrogata dall'art. 6, l.r. 14 aprile 2003 n. 22

(2) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, l.r. 8 marzo 2000 n. 23

(3) Lettera abrogata dall'art. 12 della l.r. 31 marzo 1990 n. 32

(4) Lettera così sostituita dall'art. 96, comma 1, l.r. 21 marzo 2000 n. 39. Il testo originario così disponeva: «m) vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di polizia forestale, disciplina delle utilizzazioni boschive, controllo sulla gestione dei beni silvo-pastorali degli enti, piani di coltura e conservazione dei rimboschimenti e dei boschi migliorati con intervento pubblico; approntamento ed approvazione della «Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore», censimento degli alberi di rilievo monumentale ed esame di idoneità per raccoglitori di tartufi».

(5) Lettera abrogata dall'art. 96, comma 2, l.r. 21 marzo 2000 n. 39

(6) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, l.r. 8 marzo 2000 n. 23